



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Polizia Ferroviaria – anticipo delle indennità connesse alle scorte dei treni a lunga percorrenza



Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore Centrale delle specialità Pref. Roberto Sgalla in data 12 dicembre 2018.

Signor Prefetto,

dalle strutture territoriali, continuano a giungere segnalazioni relative alla mancata corresponsione dell'anticipo delle indennità connesse alle scorte dei treni a lunga percorrenza, peraltro già oggetto di corrispondenza con l'Ufficio per Relazioni Sindacali

del Dipartimento della P.S. (nota prot. 6.2.1/FL/927/2018 datata 31 ottobre 2018), non ancora riscontrata.

L'accordo sottoscritto tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. ed il Gruppo FS Italiane, prevede che ai colleghi impiegati in suddetti servizi debba essere riconosciuto un anticipo pari all' 85% della somma spettante, nella quale, essendo onnicomprensiva, è da includere anche gli oneri relativi al vitto e all'alloggio.

All'uopo è stato istituito presso le prefetture, un apposito Capitolo di spesa destinato esclusivamente agli anticipi forfettari per le scorte a lunga percorrenza e euronigt, il quale, secondo la richiamata convenzione, dovrebbe essere man mano reintegrato all'esito della contabilizzazione dei servizi per consentire di effettuare materialmente gli anticipi in argomento.

Ragion per cui, il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria in data 28 giugno 2017, ha emanato la circolare n.300.B/AA.GG./MS.T/14 diretta a tutti i Dirigenti dei Compartimento Polizia Ferroviaria, con la quale raccomanda la tempestiva conclusione delle procedure di contabilizzazione relative alle "missioni" connesse alle scorte a lunga percorrenza, e consentire quindi, il reintegro del fondo secondo il meccanismo descritto.

E' di tutta evidenza che le previsioni contrattuali, e le disposizioni del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria pertinenti il trattamento economico spettante ai colleghi che effettuano servizio di scorta a bordo dei treni ritenuti ad alto profilo di criticità, allo stato non risultano rispettate.

L'inosservanza delle norme in convenzione, come prevedibile, sta generando confusione nell'ambito degli uffici territoriali, e non di rado, accesi conflitti a causa del fatto che i colleghi a proprie spese debbano soddisfare le esigenze del vitto e dell'alloggio, allorquando vengono impiegati nell'ambito delle scorte dei treni a lunga percorrenza.

La situazione suggerirebbe un intervento dell'Amministrazione presso il Governo, affinché si inserisca nell'emananda Legge di stabilità, una specifica norma che preveda la possibilità, per gli enti convenzionati, di operare un accredito diretto in un capitolo dedicato, le cui somme potranno essere immediatamente esigibili per i pagamenti dei servizi resi dai colleghi delle Specialità della Polizia di Stato.

L'attuale condizione, invece, se non immediatamente corretta assumerà torni sempre più elevati difficilmente contenibili, diretti sempre più verso una più che giustificata denuncia pubblica.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'interesse che ogni giorno ripone nel buon andamento dei servizi istituzionali e per il benessere del personale, siamo a chiederLe un intervento urgente e risolutore, poiché è di tutta evidenza che i colleghi della Polizia Ferroviaria non potranno ancora ulteriormente anticipare di tasca propria le cospicue somme di denaro sin qui erogate, per assolvere ai servizi statuiti in convenzione.

Alloggi di servizio collettivi dedicati agli Agenti in prova

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore Centrale delle Risorse Umane Pref. Giuseppe Scandone in data 12 dicembre 2018.

Signor Prefetto,

gli allievi Agenti di polizia che frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, trascorsa la prima fase del secondo semestre, vengono assegnati agli uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza territoriali per lo svolgimento di un periodo di applicazione pratica, al termine del quale, conseguono la nomina di Agente della Polizia di Stato.

Viene segnalato che i colleghi avviati al periodo di addestramento presso determinati uffici di Pubblica Sicurezza stanno patendo talune situazioni connesse agli alloggi, che travalicano non solamente l'aspetto ordinamentale e del regolamento di servizio, ma anche quello umano.

Accade che alcuni questori, come ad esempio quello di Lucca, abbiano individuato gli alloggi per gli Agenti in prova all'interno del Commissariato di P.S. di Viareggio, che dista circa 30 chilometri dalla sede ove ha effettivamente luogo l'applicazione pratica, costringendoli a percorrere ogni volta circa 60 chilometri, tra andata e ritorno.

Altri questori, invece, come ad esempio quello di Parma, pur avendo giustamente individuato una sistemazione ricettiva presso strutture alberghiere, hanno optato per hotel periferici distanti, e non serviti da un trasporto pubblico adeguato alle esigenze del personale che effettua i turni, al punto che in più di qualche circostanza, i colleghi sono stati costretti a ricorrere al servizio taxi per raggiungere la sede di servizio o per tornare indietro.

Alla luce di quanto appena illustrato, conoscendo l'attenzione che Ella riserva al delicatissimo momento dedicato alla formazione dei nuovi professionisti della sicurezza e al loro benessere, Le chiedo un urgente intervento affinché gli Agenti in prova, d'ora in avanti, non siano costretti a espedienti per raggiungere la sede di addestramento, sollecitando i responsabili degli uffici e dei reparti, cui questi giovani colleghi sono affidati, ad individuare sistemazioni alloggiative prossime alle sedi di servizio e prevedendo, laddove necessario, l'istituzione di un servizio navetta concomitante con l'inizio e la fine dei turni.

Legge di Bilancio: risorse destinate al Comparto Sicurezza e Difesa

Riportiamo il testo della lettera inviata, lo scorso 12 dicembre, al Ministro dell'Interno Sen. Matteo Salvini.

Pregiatissimo Signor Ministro

ho la necessità di richiamare la Sua cortese attenzione su un tema delicato che attiene alla Dirigenza del Comparto e che per la sua delicata connotazione, qualora non dovesse trovare soluzione nell'emananda legge di stabilità, potrebbe provocare una vera e propria frattura sull'essenza dell'unicità della specificità del Comparto, quindi sulla sua tenuta nel complesso.

Dalla disamina della bozza della Legge di Bilancio recentemente licenziata in prima lettura dalla Camera dei Deputati (Atto Camera 1334) si evince che gli apprezzabili segnali di vicinanza del Governo al personale del Comparto Sicurezza e Difesa, nonostante il Suo diretto impegno, non hanno ancora trovato la giusta corrispondenza negli apportionamenti delle necessarie risorse.

Siamo invero consapevoli delle difficoltà che discendono dai vincoli di bilancio imposti a livello comunitario e della necessità di dover soddisfare le numerose richieste che pendono sulla distribuzione delle risorse e che afferiscono all'approvvigionamento degli equipaggiamenti e beni strumentali necessari al funzionamento dell'Amministrazione. Ed è per questo che, nel sottolineare che le risorse destinate al personale sono prioritarie rispetto al quadro esigenziale complessivo che il Dipartimento ha presentato, non intendiamo cedere alla tentazione nella quale, oggi come in passato, sono caduti soggetti più o meno rappresentativi, preoccupati unicamente di sostenere i Governi amici o di animare vibranti contestazioni, a prescindere, nei confronti di quelli che esprimono divergenti sensibilità politiche, spesso prescindendo dal mandato ricevuto e dagli interessi dei propri rappresentati.

Le nostre considerazioni sono, quindi, animate da un forte senso di responsabilità che ci induce a ricercare ogni utile percorso per poter, pur nel rispetto del rigore del bilancio, individuare, nell'esclusivo interesse di accrescere la sicurezza del Paese e di rispondere alle aspettative dei nostri colleghi, la più soddisfacente e praticabile delle soluzioni possibili. In tale prospettiva se da un lato riteniamo che, stanti i non adeguati stanziamenti, non ci siano le condizioni per poter, allo stato attuale, aprire il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di lavoro, dall'altro crediamo di doverci comunque rendere disponibili per un leale, serrato e costruttivo confronto che, nelle more del reperimento di ulteriori adeguate e indispensabili risorse per procedere al rinnovo contrattuale, possa rimuovere, il prima possibile, penalizzanti disarmonie. Che, nello specifico, e per quanto ci apprestiamo ad illustrare, si riverberano anche sul personale dirigente della Polizia di Stato, e sulle qualifiche e gradi equiparati dell'intero Comparto di riferimento.

Con la L. 183 del 2010 al personale del Comparto Sicurezza e Difesa è stata, infatti, riconosciuta quella specificità che ha tracciato una linea di demarcazione giuridica con il resto del Pubblico Impiego ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. Ed è proprio in ossequio a tale speciale presidio legislativo che Lei, nell'articolo 1, co. 231 dell'Atto Camera 1334-A è riuscito ad impegnare 210 milioni di euro l'anno destinati a compensare la specificità del personale del Comparto in esame.

Tuttavia, per effetto del quadro normativo tracciato, tali fondi per la specificità sono destinati solamente al personale fino alla qualifica di Commissario Capo ed ai gradi militari corrispondenti. Per effetto di un mancato coordinamento normativo, l'attuale testo della bozza di legge di stabilità non fa alcun espresso riferimento alla neo istituita area negoziale dirigenziale delle forze di Polizia e delle Forze Armate (ex D. L.vo 95/2017) che, invece, era puntualmente previsto nell'ultima legge di stabilità (v. art. 1, comma 680, L. 205/2017, che a fronte di complessivi 150 milioni di euro a regime per la specificità del Comparto aveva attribuito 9 milioni di euro per la copertura dei trattamenti accessori e degli istituti normativi della nuova area dirigenziale).

Questo mancato coordinamento legislativo, se non corretto, oltre a rappresentare una condizione inaccettabile per il SIULP poiché rappresenterebbe una vera frattura all'unicità di trattamento dei componenti l'intero comparto, creerebbe una ingiustificabile penalizzazione al personale dirigente che, stante l'impegno e l'alta professionalità dimostrata quotidianamente, non troverebbe alcuna plausibile giustificazione.

Non solo. Il personale che prima del riordino delle carriere rivestiva la qualifica di Vice Questore Aggiunto (e gradi corrispondenti), e che per effetto della modifica ordinamentale introdotta dal D. L.vo 95/2017 è transitato nella nuova area dirigenziale, paradossalmente, qualora non si intervenga con gli emendamenti che si sollecitano, subirebbero una pesante penalizzazione, posto che in conseguenza di tale nuova collocazione è venuta meno la possibilità di beneficiare dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali (c.d. secondo livello contrattuale), la cui attribuzione oggi, per effetto del riordino, risulta possibile solo fino alla qualifica di Commissario Capo (e gradi equivalenti).

Oltre a tutto ciò, prima di approfondire le riflessioni in ordine alle proposte correttive per evitare lo stigmatizzato rischio di penalizzare la dirigenza, occorre, ancora, soffermarsi sulla necessità di rivedere la formulazione dell'attuale stesura dell'art. 1, co. 231 dell'Atto Camera 1334-A, che subordina infatti la possibilità di erogare concretamente i 210 milioni di euro stanziati per la specificità e la maggiore efficienza della funzione di polizia all'apertura del tavolo negoziale per il rinnovo del contratto e qualora non si giunga alla sottoscrizione di un accordo. In altri termini, secondo l'attuale stesura, queste risorse, a prescindere da quale possa in astratto essere la ragione sottesa alla mancata apertura del tavolo negoziale, quindi anche nel caso in cui il Governo dovesse in ipotesi rimanere inerte rispetto alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, rimarrebbero inutilizzabili con grave danno economico al personale e alla funzionalità del servizio.

Ecco perché siamo dell'avviso che la norma vada modificata prevedendo che le risorse si possano utilizzare, una volta appostate, anche in caso di mancata apertura del tavolo di confronto in modo da renderle immediatamente disponibili per il personale – rectius: di tutto il personale, dirigenza compresa - indipendentemente dalle vicissitudini relative alla definizione del rinnovo contrattuale.

In merito preme sottolineare che per quel che riguarda il FESI della nuova area negoziale dirigenziale il fabbisogno complessivo può essere stimato intorno ai 7 milioni di euro annui; l'ammontare dello stanziamento necessario alla copertura della specificità, invece, si può quantificare nell'ordine di 10 milioni di euro annui. Si tratta, quindi, di un impegno di spesa non particolarmente oneroso che va assolutamente finanziato come priorità rispetto anche alle esigenze di funzionamento che, invero, potrebbero essere soddisfatte con le risorse attualmente giacenti sul Fondo Unico di Giustizia.

Le risorse giacenti nel F.U.G. possono, infatti, essere utilizzate esclusivamente per finanziare impegni di spesa non strutturali, ed è quindi pacifico che di esse non ci si potrebbe avvalere per la copertura di esigenze derivanti dalla copertura di poste destinate al trattamento economico del personale, che in quanto tali sono ontologicamente proiettate nel lungo periodo. Un ostacolo che può essere agevolmente superato se il loro utilizzo è finalizzato a sopperire alle esigenze dei capitoli di spesa del Dipartimento della P.S., definite nelle tabelle A e B del bilancio, che possono essere soddisfatte anche con somme una tantum rientrando appieno nelle esigenze dei parametri che devono soddisfare (acquisto autoveicoli, giubbotti anti-proiettili, computer ecc.), così recuperando fondi strutturali che possono essere riconvertiti alle necessità del trattamento economico del personale.

Signor Ministro, l'ipotesi prospettata ha il pregio di consentire una diversa ma più efficace distribuzione delle risorse disponibili che, senza nessuno squilibrio ai rigorosi criteri che presiedono la spesa pubblica e a cui la legge di stabilità deve attenersi, permetterebbe di soddisfare in via prioritaria le esigenze di recuperare il grave gap retributivo maturato in questi anni in danno del personale, ma anche di accontentare le esigenze di funzionamento del Dipartimento della P.S. per la parte inerente i mezzi e i beni strumentali.

Ecco perché la Sua condivisione ad un siffatto e necessario intervento emendativo, accompagnato dallo stanziamento di almeno 100/120 milioni di euro per i correttivi al riordino, dai 380 milioni di euro per le nuove assunzioni e dal Suo impegno a continuare l'opera per reperire le ulteriori risorse per il rinnovo contrattuale contestualmente a quello di tutto il pubblico impiego, rappresenterebbe sicuramente una idonea condizione per proseguire un confronto costruttivo finalizzato ad eliminare le criticità registrate sull'applicazione del riordino, per dare compiuta e più incisiva attuazione al processo di riformatore e di ammodernamento del sistema sicurezza che abbiamo iniziato circa due anni fa, ma anche la migliore risposta a chi, strumentalmente, intravede nella protesta il fine e non il mezzo del proprio agire.

Confidando nella Sua cortese attenzione oltre che di alta considerazione che nutre e manifesta quotidianamente verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dell'intero comparto, per l'accoglimento delle suesposte suggestioni, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse essere ritenuto necessario.

Permessi legge nell'anno di cessazione dal servizio

Un nostro affezionato lettore ci scrive chiedendo chiarimenti in ordine ai permessi legge spettanti nel caso in cui non si presti servizio per l'intero anno solare per intervenuto pensionamento.

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le Giornate di cui alla Legge 937/1977, seguono la disciplina del congedo ordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata legge 23 dicembre 1977, nr. 937.

La normativa, nel qualificarle come giornate di riposo, le ha sostanzialmente assimilate alle ferie, come già ritenuto anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, nr. 802), che qualifica tali giornate non come permessi, ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione.

Tale assimilazione ai giorni di ferie risulta ancora più evidente ove si consideri che in caso di mancata fruizione delle giornate di riposo di che trattasi, al dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico sostitutivo così come previsto per i giorni di ferie.

In ragione, dunque, della sostanziale assimilabilità alle ferie, evidentemente, anche ai fini della loro maturazione, debbono trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime; conseguentemente, nell'anno di assunzione e di cessazione del rapporto, esse sono determinate in dodicesimi.

Inoltre, esse devono essere proporzionalmente ridotte in presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro o per i quali sia espressamente sancita la regola della mancata maturazione delle ferie: (es. aspettativa per motivi familiari).

Il superiore gerarchico destinatario della condotta disciplinarmente rilevante non può irrogare la sanzione

Il principio è stato affermato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) nella Sentenza 08933/2018 del 09/08/2018 che ha accolto il ricorso di un Sostituto Commissario della Polizia di Stato contro il decreto, del Capo della Polizia, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.

La sanzione disciplinare era stata comminata al ricorrente dal Proprio dirigente, sulla base di un comportamento ritenuto poco garbato, tenuto nei confronti del medesimo, e nonostante fosse stata prodotta istanza di ricusazione nel relativo procedimento disciplinare.

Sostanzialmente il Funzionario in questione, ritenutosi destinatario del comportamento "poco garbato", ha direttamente proposto l'azione disciplinare, ha respinto l'istanza di ricusazione ed ha inflitto la sanzione.

Ma stavolta il Giudice Amministrativo ha voluto cassare questa prassi di giustizia domestica abbastanza diffusa nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza con una sentenza che se confermata negli eventuali gradi successivi di giudizio contribuirà a stemperare quella onnipotenza disciplinare che avvelena il clima lavorativo.

Peraltro, nel caso in esame, il dipendente sanzionato era un attivista sindacale rispetto al quale lo stesso dirigente aveva intentato, in passato, altra iniziativa disciplinare vanificata da un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I Giudici del TAR del Lazio hanno ritenuto decisiva la considerazione per la quale "il principio di imparzialità che governa tutti i procedimenti di valutazione, tra cui quello disciplinare, impone l'obbligo di astensione da parte di colui il quale abbia adottato la sanzione disciplinare, allorquando quest'ultimo risulti, come nel caso in esame, direttamente e personalmente destinatario della condotta considerata rilevante sul piano disciplinare ed in quanto tale sanzionata".

Ad avviso del Collegio, tale preminente rilievo trae fondamento, dalla ragionevole presunzione per la quale l'autorità che ha adottato il provvedimento disciplinare, in quanto destinatario diretto della condotta disciplinarmente rilevante, non si possa determinarla nella fase provvedimento con la dovuta serenità ed imparzialità, in quanto titolare di un interesse procedimentale opposto a quello del dipendente destinatario della misura sanzionatoria.

Nel caso di specie è, pertanto, sempre configurabile un obbligo di astensione del funzionario che abbia un interesse proprio nella causa.

Indennità di presenza per operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'anno 2016. Mancato pagamento

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 6 dicembre all'Ufficio Relazioni Sindacali

Con la nota 555/RS/01/10/4178 del 13.11.2018 codesto Ufficio ha comunicato - dopo una gestazione burocratica protrattasi oltre i termini della decenza - la liquidazione delle prestazioni rese nel 2016 dal personale della Polizia Postale "avverrà con il cedolino stipendiale della prossima mensilità di novembre".

Una indicazione dai toni categorici che non lasciava spazio a dubbi in ordine alla, seppur irragionevolmente tardiva, esecuzione di un dovere, morale e giuridico, incumbente sull'Amministrazione.

Siamo purtroppo a dover prendere atto che, dai primi riscontri, e dunque con riserva di verifica sulla effettiva portata del disservizio, i colleghi in forza alla Sezione Polizia Postale di Treviso, ed uno tra quelli in servizio presso la Sezione di Belluno, diversamente dalle assicurazioni contenute nella surricordata nota, nel cedolino dello stipendio di novembre non hanno trovato traccia delle indennità di cui stiamo discutendo.

Gli stessi hanno così cercato di capire a cosa questo disservizio fosse imputabile. Dalle risposte informalmente ottenute parrebbe trattarsi dell'ennesimo irritante problema provocato dal famigerato sistema NOI PA.

Ferme restando le censure per questo ulteriore esempio di imbarazzante cattiva gestione, ad aver provocato l'intervento della scrivente Segreteria nazionale è l'ipotesi, riferita agli interessati dagli interlocutori territoriali dell'Amministrazione, che quanto spettante non potrà essere liquidato prima di alcuni mesi.

Tanto premesso, essendo pacifico che le risorse sono disponibili, confidiamo in una assunzione di impegno che consenta, visto anche il limitato numero di dipendenti interessati, di superare la incresciosa criticità con la massima solerzia.

Saremo diversamente costretti a prendere in considerazione la possibilità di azionare il credito vantato dagli interessati presso le competenti istanze giurisdizionali, con ogni conseguenza in termini di responsabilità erariale che da ciò dovesse derivare.

Confidando nella consueta sensibilità, si resta in attesa di un quanto più immediato riscontro.

Compendio di pubblica sicurezza - terza edizione 2018



Il Compendio, giunto alla terza edizione, analizza gli istituti giuridici fondamentali del diritto di pubblica sicurezza, muovendo da una attenta ricognizione della normativa vigente anche alla luce dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Il volume, con un taglio didattico-divulgativo, è rivolto agli addetti ai lavori e a coloro che intendano studiare e approfondire le complesse tematiche della sicurezza pubblica, soprattutto in vista dei più pertinenti concorsi in materia.

Il Compendio in questa edizione è, altresì, impreziosito dai nuovi capitoli in materia di armi, esplosivi e agenzie pubbliche, ed è aggiornatissimo al recentissimo Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd decreto Salvini) in tema di immigrazione e sicurezza. Infine, grazie a una password allegata al volume, si potrà consultare online un aggiornamento che conterrà tutte le norme sopravvenute e la più rilevante giurisprudenza successiva alla sua pubblicazione.

autore: Arturo Iannuzzi
Editore: Dike Giuridica Editrice
EAN: 9788858209844

La Consulta dovrà pronunciarsi sulla legittimità del differimento del pagamento del T.F.S. ai dipendenti pubblici

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti sulla situazione concernente il giudizio sulla legittimità Costituzionale del differimento dei tempi di pagamento dei trattamenti di fine servizio.

Com'è ben noto, i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al TFR/TFS – in ragione dell'accantonamento disposto ex lege – non possono ottenerne la liquidazione immediatamente ed in unica soluzione, come era previsto dalla normativa ex art. 26 dpr 1032/73. Ciò a causa della legislazione emanata in anni di emergenza finanziaria, finalizzata innanzitutto alla riduzione della spesa pubblica.

Si tratta, in particolare delle norme di cui all'articolo 3 co.2 dl 79 del 1997 convertito in legge 140 del 1997 – Come modificato dall'articolo 1, comma 22, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 138/2011 – e modificato art. 1 co.484 e 485 lex 147 del 2013; nonché la normativa di cui all'articolo 12, comma 7, dl 78 del 2010, come modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione, modificato dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La normativa indicata, che ha dilazionato e rateizzato il pagamento della indennità di buonuscita ai dipendenti statali, è stata sottoposta al vaglio della Consulta con diverse ordinanze incidentali che evidenziavano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale.

Tuttavia, la Corte Costituzionale non ha deciso nel merito perché i soggetti ricorrenti nei giudizi a quo dai quali sono scaturite le questioni di costituzionalità, non avevano maturato il diritto al trattamento di fine servizio o di buonuscita, e quindi, "l'assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale ricorrere rende

evidente che il rimettente non deve fare applicazione della norma impugnata”, e per questo dichiarava inammissibile la rimessione della questione (Sentenza n.7 del 2014 n.3 in diritto e Sentenza n. 223 del 2012 n. 10 in diritto).

Successivamente, vi sono state altre rimessioni con ordinanze i cui rilievi risultano concreti e attuali ed anzi ancor più pregnanti considerato che nelle more (le ordinanze di remissione sono del 2012) la normativa è stata ulteriormente modificata in peius dalla legislazione successiva (L. 147 del 2013).

Le norme in dubbio di legittimità (dl 78/2010 e dl 138/11 e legge 147 del 2013) sono state emanate in un diverso arco di tempo, in ragione della crisi economica e finanziaria imposta agli Stati dalle determinazioni UE circa il pareggio di bilancio.

Ciò che è rilevante è la cd natura strutturale delle modifiche legislative che, anziché essere transeunti, temporanee e consentanee allo scopo cui sono finalizzate le legislazioni emergenziali, hanno, di fatto – reso strutturali restrizioni, dilazioni e riduzioni di spesa.

Sotto questo profilo, ai fini della valutazione della correttezza del cd bilanciamento di interessi che il legislatore deve effettuare, tra l’interesse pubblico al perseguimento del cd pareggio di bilancio ed il rispetto dei diritti soggettivi dei lavoratori in gioco, diventano essenziali natura e durata delle misure legislative.

Al riguardo la sentenza della Consulta n. 178 del 2015 – sempre relativa a norme che evitavano adeguamenti retributivi ai pubblici dipendenti e comunque finalizzate a congelare la spesa pubblica – ha evidenziato che il protrarsi delle disposizioni restrittive dei diritti dei cittadini ad libitum e per un tempo esteso (nel caso in questione sino al 2015 quindi 6 anni) è da considerarsi intollerabile.

Nel caso de quo, la ratio legis è la medesima e non si vede perché si debbano protrarre, anzi considerare strutturali tali misure restrittive e limitative dei diritti soggettivi dei cittadini ed inutilmente dannose per i soli dipendenti pubblici che vedono dilatarsi nel tempo il loro diritto ad ottenere quanto loro spettante.

Questi i termini su cui si giocherà la definizione della questione da parte della Consulta.

Sui termini entro i quali la Corte si pronuncerà non è dato fare previsioni. Certamente, considerata la rilevanza della questione, non mancheremo di fornirvi ogni aggiornamento utile su queste pagine.



WebApp SIULP

I Codici fondamentali a portata di click *sempre aggiornati*

Perché se pensi in grande, pensi Siulp

GRATUITA
AGLI ISCRITTI SIULP

LaTribuna

Compatibile iOS e Android

Per richiedere le credenziali di accesso alla Webapp occorre inviare una richiesta di pre-adesione compilando il modulo appositamente creato sul sito

www.siuip.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 53/2018 del 15 Dicembre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati